

Prot. n.466/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Dicembre 2013

Oggetto: **Interesse di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi ed interesse di differimento – Aliquota del 6,25% a decorrere dal 13 novembre 2013 – Circolari dell'INPS n. 158/13 e dell'INAIL n. 54/13**

La Banca Centrale Europea ha ridotto, a decorrere dal 13 novembre 2013, allo 0,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema per il pagamento rateale dei debiti contributivi

Con decisione del 7 novembre 2013, la Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,25%, a decorrere dal 13 novembre 2013, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già tasso ufficiale di riferimento), da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi ed accessori dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

A seguito di tale decisione, la Direzione Generale dell'INPS, con l'allegata circolare n. 158 del 13 novembre 2013, ha provveduto ad aggiornare all'aliquota del 6,25%, in ragione d'anno, con la decorrenza sopra indicata, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi (tale aliquota è stata in concreto ottenuta applicando al tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea la maggiorazione di sei punti percentuali di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 29 luglio 1996, n. 402).

In particolare, l'INPS comunica che:

- l'aliquota del 6,25% trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 13 novembre 2013. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni;
- nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,25%, si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2013.

L'Istituto sottolinea inoltre che la variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema produce effetti anche sugli importi delle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento dei contributi.

Tenuto conto delle disposizioni dettate in materia dall'art. 116, commi 8 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le sanzioni civili risultano determinate nelle misure in appresso indicate.

a) In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie: la sanzione civile è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali e, quindi, al 5,75%, in ragione d'anno, con il limite massimo del 40% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

b) In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate): la sanzione civile è pari al 30%, in ragione d'anno, con il limite massimo del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente impositore e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempre che il versamento degli stessi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia medesima: la sanzione civile è pari al 5,75%, in ragione d'anno, con il limite massimo del 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

c) Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze, sempre che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente impositore: la sanzione civile è pari al 5,75%, in ragione d'anno, con il limite massimo del 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Infine, la Direzione Generale dell'INPS, nel richiamare le istruzioni fornite al punto 5) della circolare n. 88 del 9 maggio 2002, rammenta che, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, la misura delle sanzioni, nei casi di omissioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate, viene commisurata al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, mentre, nell'ipotesi di evasione contributiva, è pari a detto tasso maggiorato di due punti.

A tale riguardo, l'Istituto ricorda altresì che le sanzioni non possono comunque essere ridotte ad un tasso annuo inferiore a quello dell'interesse legale.

Pertanto, atteso che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la misura dell'interesse legale è stata fissata al 2,50% in ragione d'anno (v. la circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 44 del 23 marzo 2012, sulla nostra circolare n. 231 del 27.3.2012), per le aziende di cui trattasi, nell'ipotesi di omissioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l'importo delle sanzioni viene commisurato al 2,50% annuo.

La stessa misura del 2,50% annuo – precisa l'INPS – si applica anche nel caso di evasione contributiva.

* * *

Per quanto concerne i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Direzione Generale dell'INAIL, con circolare n. 54 del 13 novembre 2013, anche essa riportata in allegato, ha fornito le indicazioni di seguito evidenziate.

La nuova misura dell'interesse di rateazione e dilazione, pari al 6,25%, si applica sia alle istanze presentate dai datori di lavoro a partire dal 13 novembre 2013, sia a quelle presentate in data anteriore, a condizione, peraltro, in questa seconda ipotesi, che la competente Sede INAIL non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, ovvero lo abbia comunicato in data 13 novembre 2013 o successiva.

L'Istituto rimarca altresì che, in conseguenza della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili il tasso è fissato nella misura del 5,75%.

In proposito, si ricorda che, in merito al sistema sanzionatorio introdotto dall'art. 116, commi 8 e seguenti, della Legge n. 388/2000, la Direzione Generale dell'INAIL ha diramato istruzioni operative con circolare n. 56 del 27 luglio 2001.

Si ritiene opportuno rammentare, inoltre, che l'interesse del 6,25% è applicabile nel caso specifico della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli Enti previdenziali. Fattispecie diversa – e diversamente regolamentata – è quella, peculiare dell'INAIL, del frazionamento del premio assicurativo in quattro rate di eguale importo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 55, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144: in tale ipotesi trova applicazione uno specifico tasso di interesse fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)